



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Livorno, 24 Settembre 2011

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Dott. Francesco Paolo TRONCA**

Prot. n. 257/11

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, S.P. E DIF. CIV.
Dott. Fabio ITALIA**

**ALL'UFFICIO DIRITTI E GARANZIE SINDACALI
Dott. Giuseppe CERRONE**

**e, p.c. AL MINISTRO DELL'INTERNO
On.le Roberto MARONI**

**Oggetto: REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI ACCESSO ALLA PENSIONE
PER IL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI E SOSTITUTI DIRETTORI
ANTINCENDI E CIRCOLARE INPDAP N. 40 DEL 13.09.2005**

A seguito della precedente nota CONAPO [prot. 239/11](#) del 26 agosto u.s., relativa alla non menzione del personale in oggetto nella circolare [prot. n. 17697](#) del 04/08/2011, codesto Dipartimento ha emanato la circolare del prot. 20028 del 07/09/2011, nella quale da chiarimento che i requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione per il personale in oggetto, sono i medesimi del personale direttivo e dirigente.

A riguardo si richiede di conoscere i criteri utilizzati per la definizione dell'inquadramento ai fini pensionistici del personale di cui all'oggetto.

Difatti secondo i parametri della Circolare INPDAP n. 40 del 13.09.2005, diramata d'intesa con il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed esplicativa della gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno, che sembrerebbe ancora vigente, il personale appartenente alla carriera degli ex Assistenti e Collaboratori Tecnici Antincendi (attuali Ispettori Antincendi Esperti e Sostituti Direttori Antincendi) viene inquadrato nell'Area "C" alla stessa stregua dei Direttivi (ex Ispettori antincendi, medici e ginnici, corrispondenti agli attuali Direttori Antincendi e Direttori Vice Dirigenti).

Per effetto di detto inquadramento, agli stessi si applicano le aliquote di rendimento di cui all'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973. In particolare per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l'aliquota del 35 per cento, aumentata dell'1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Quanto sopra era all'epoca concepibile non essendo ancora entrato in vigore il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (**Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252**) per effetto del quale il personale in parola è stato (fuori da ogni logica ed effettivo utilizzo fino a

quel momento), inserito invece nella carriera apicale dell'ex Area "B" (oggi ruoli tecnico operativi), in base alla quale avrebbe dovuto beneficiare dei requisiti di cui, all'art. 4 della Circolare 40 di che trattasi, previsti esclusivamente per gli appartenenti al settore operativo con profilo professionale di Vigile del Fuoco, Capo Squadra e Capo Reparto. Invece, nei confronti degli Ispettori e Sostituti Direttori, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l'art. 61, comma 4, del DPR 1092/1973.

Questa disposizione per il personale operativo prevede il conseguimento dell'importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all'aliquota di rendimento del 44%, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6% per ogni anno successivo al 20° fino ad un massimo dell'80% della base pensionabile fino al 31/12/1997 mentre dall'1/1/1998, per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'art. 17, comma 1, della Legge 724/1994 (fissata al 2%), gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità di pensione (80% della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997	Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre	30
29 anni	31
28 anni	32
27 anni	33
26 anni	34
25 anni	34
24 anni	35
23 anni	36
22 anni	37
21 anni e inferiori	38

Premesso quanto sopra, con i provvedimenti adottati si è assistito all'ennesima farsa perpetrata ai danni di questa intera categoria di lavoratori.

Se costoro sono assimilabili ai direttivi dal punto di vista pensionistico, che lo siano in tutto, istituendo un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, che in ogni caso non vada ad intaccare le carriere dei laureati.

Se invece non sono assimilabili ai direttivi nel ruolo, non si comprende come l'amministrazione possa invece assimilarli solo dal punto di vista pensionistico.

Non ci dilunghiamo oltre nel merito dell'assurdità di tale collocazione normativa e previdenziale, contro la quale la scrivente O.S. ha più volte richiamato l'attenzione (vedasi tra le molte le più recenti, la nota [prot. 315/10](#) del 22.11.2010, [prot. 112/09](#) del 13.04.2009 e [prot. 74/09](#) del 26.02.2009) poiché da una parte si prende questo personale diplomato che ha sempre svolto mansioni analoghe a quelle del personale laureato e lo si inquadra ad un livello inferiore, spogliandolo delle competenze proprie del profilo fino ad allora ricoperto, dall'altra gli si mantengono gli stessi oneri previdenziali al pari del personale Direttivo e Dirigente, quindi oltre il danno la beffa !.

Inoltre dal momento che con il D.lgs 217/05 sono stati creati due distinti procedimenti negoziali, "Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative" ed "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sarebbe interessante capire con quale presupposto giuridico e di buon senso un'intera categoria di lavoratori del ruolo Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi, che l'Amministrazione ha ricompreso ai fini pensionistici nell'ex Area "C", è stata estromessa dall'ordinamento in cui esistono solo ruoli di Area "C" ed è stata inserita in un ordinamento in cui esistono solo ruoli di Area "B".

Questa è una vera e propria ingiustizia perpetrata ai danni di una categoria di lavoratori che ha sempre operato proficuamente ed in silenzio per i Vigili del fuoco e, pertanto, questa attività persecutoria non può essere tollerata oltre.

La posizione del CONAPO è nota da tempo e prevede un emendamento del D.lgs. 217/05 con inserimento del personale ex R.T.A. in uno speciale ruolo dei Direttivi.

Viceversa se l'Amministrazione intende proseguire nell'attuale distinzione, vengano presi i provvedimenti giuridici coerenti con l'attuale posizione, ovvero rideterminazione del ruolo ai fini pensionistici all'interno dell'ex Area "B" ed immediata limitazione delle mansioni lavorative a quelle previste all'art. 20 del D.lgs 217/05 ovvero niente atti esterni, niente turni di guardia, niente commissioni esterne ecc.

Se l'Amministrazione ha stabilito che tali mansioni debbono essere espletate solo dal personale laureato, allora bene farebbero i diplomati ad applicare il mansionario alla lettera.

Confidando in un rapido riscontro della presente si comunica che questa O.S. si riserva di adire le vie legali, ritenendo lesi gli interessi morali ed economici della categoria di lavoratori di cui sopra.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Brizzi', written over the printed name.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, 7 SETTEMBRE 2011

Prot. ...

N° 20028

All'Ufficio del Sig. Dirigente Generale Capo del
C.N.V.V.F.
Sede

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza
e il Soccorso Tecnico
Sede

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica
Roma-Capannelle

Alla Direzione Centrale per La Difesa Civile
e le Politiche di Protezione Civile
Sede

Alla Direzione Centrale per la Formazione
Roma-Capannelle

il
ile

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Sede

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
Sede

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Sede

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali V.V.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali V.V.F.
Loro Sedi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

OGGETTO: Art. 18 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011).
Interventi in materia previdenziale - Nota operativa Inpdap n° 27 del 21/07/2011.
Ulteriori comunicazioni.

Si fa seguito alla circolare n.0017697 del 4/8/2011, con la quale sono state illustrate le principali novità contenute nella Legge n. 111 del 2011, per precisare che i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai pensionamenti di vecchiaia e di anzianità del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono i medesimi di quelli relativi al personale direttivo e dirigente (seconda tabella, pag.4 della citata circolare).

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Tronca)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M.', written over the typed text 'IL CAPO DIPARTIMENTO (Tronca)'.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.